



MODULO STANDARD PER LE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI

Informazioni di base sulla protezione dei depositi

I depositi presso Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. sono protetti da:	F.I.T.D. - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (1)
Limite della protezione:	100.000 EUR per depositante e per ente creditizio (2)
Se possiede più depositi presso lo stesso ente creditizio:	Tutti i Suoi depositi presso lo stesso ente creditizio sono "cumulati" e il totale è soggetto al limite di 100.000 EUR (2)
Se possiede un conto congiunto con un'altra persona/altre persone:	Il limite di 100.000 EUR si applica a ciascun depositante separatamente (3)
Periodo di rimborso in caso di fallimento dell'ente creditizio:	7 gg lavorativi a decorrere dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca (4). Il diritto al rimborso si estingue decorsi 5 anni dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca ¹ .
Valuta del rimborso:	EUR
Contatto:	Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Via del Plebiscito, 102 – 00186 Roma Tel. 06-699861 / Fax 06-6798916 PEC: segreteriagenerale@pec.fitd.it - E-mail: infofitd@fitd.it
Per maggiori informazioni:	www.fitd.it

Informazioni supplementari

(1) Sistema responsabile della protezione del suo deposito

Il Suo deposito è coperto da un sistema di garanzia dei depositi istituito per legge. Inoltre, il Suo ente creditizio fa parte di un sistema di tutela istituzionale in cui tutti i membri si sostengono vicendevolmente per evitare un'insolvenza. In caso di insolvenza, i Suoi depositi sarebbero rimborsati fino a 100.000 EUR dal

¹ La decadenza è impedita dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del sistema di garanzia (art. 96-bis.2, comma 4 del TUB, come integrato dal decreto legislativo n. 30/2016)



F.I.T.D.

(2) Limite generale della protezione

Se un deposito è indisponibile perché un ente creditizio non è in grado di assolvere ai suoi obblighi finanziari, i depositanti sono rimborsati da un sistema di garanzia dei depositi. Il rimborso è limitato a 100.000 EUR per ente creditizio. Ciò significa che tutti i depositi presso lo stesso ente creditizio sono sommati per determinare il livello di copertura. Se, ad esempio, un depositante detiene un conto di risparmio di 90.000 EUR e un conto corrente di 20.000 EUR, gli saranno rimborsati solo 100.000 EUR.

Il limite generale sopra indicato non si applica, nei nove mesi successivi al loro accredito o al momento in cui divengono disponibili, ai depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da:

- a) operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione;
- b) divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte;
- c) il pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per fatti considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione.

(3) Limite di protezione per i conti congiunti

In caso di conti congiunti, si applica a ciascun depositante il limite di 100.000 EUR.

Tuttavia, i depositi su un conto di cui due o più persone sono titolari come membri di una società di persone o di altra associazione o gruppo di natura analoga senza personalità giuridica sono cumulati e trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite di 100.000 EUR.



(4) Rimborso

Il sistema di garanzia dei depositi responsabile è il F.I.T.D. – Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, Via del Plebiscito, 104 – 00186 Roma, Tel. 06-699861 / Fax 06-6798916, infofitd@fitd.it, www.fitd.it. Il F.I.T.D. rimborserà i Suoi depositi fino a 100.000 EUR entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della Banca fino al 31 dicembre 2023;

Fino al 31 dicembre 2023, se il F.I.T.D. non è in grado di effettuare i rimborsi entro il termine di sette giorni lavorativi, assicura comunque che ciascun titolare di un deposito protetto che ne abbia fatto richiesta, riceva entro cinque giorni lavorativi dalla stessa, un importo sufficiente per consentirgli di fare fronte alle spese correnti, a valere sull'importo dovuto per il rimborso. L'importo è determinato dal F.I.T.D. sulla base dei criteri stabiliti dallo statuto. Ai sensi dell'art. 96-bis.2, comma 2 del TUB, in taluni casi specifici il sistema di garanzia dei depositi può differire il termine di rimborso, stabilito in 7 giorni lavorativi. In tal senso, il FITD può differire il rimborso se:

- a) vi è incertezza sul diritto del titolare a ricevere il rimborso o il deposito è oggetto di una controversia in sede giudiziale o presso un organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie, la cui definizione incide su tale diritto o sull'ammontare del rimborso. In questo ambito rientrano le seguenti fattispecie: la compensazione tra posizioni a credito e a debito del depositante; i depositi in pegno; i depositi oggetto di controversie legali;
- b) il deposito è soggetto a misure restrittive imposte da uno Stato o da una organizzazione internazionale, finché detta misura è efficace;
- c) non è stata effettuata alcuna operazione relativa al deposito nei 24 mesi precedenti la data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca; in questo caso il rimborso è effettuato entro sei mesi dalla stessa data, fermo restando che non è dovuto alcun rimborso se il valore del deposito è inferiore a 100 euro. Si tratta della fattispecie specifica di "conti dormienti" definita ai fini della garanzia dei depositi dalla direttiva 2014/49/UE.

- d) l'importo da rimborsare è un saldo temporaneo elevato ai sensi del comma 16; il differimento opera per la sola parte eccedente i 100.000 euro e il rimborso è effettuato entro sei mesi dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca;
- e) il rimborso va effettuato a favore dei depositanti di una succursale di banca comunitaria operante in Italia; in tal caso, il termine di cui al comma 7 decorre dalla data in cui il Fondo riceve dal sistema di garanzia del Paese di origine della succursale, le risorse finanziarie necessarie per il rimborso;
- f) il deposito è di pertinenza di soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, nei cui confronti sia stata avviata un'azione di responsabilità.

In caso di mancato rimborso entro questi termini, prenda contatto con il F.I.T.D. in quanto potrebbe esistere un termine per reclamare il rimborso. Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet: www.fitd.it

(5) Casi di esclusione dalla protezione

Non sono ammissibili alla garanzia del Fondo:

- i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna definitiva per i reati previsti negli artt. 648-bis, 648-ter del codice penale, fermo restando quanto previsto dall'art. 648-quater del codice penale;
- i depositi i cui titolari, al momento dell'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, non risultano identificati ai sensi della disciplina in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo
- i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli;
- i depositi effettuati in nome e per conto proprio da banche, imprese di investimento, imprese di assicurazione e di riassicurazione, fondi comuni d'investimento (OICR), fondi pensione ed enti pubblici;
- le azioni (ovvero partecipazioni o quote relative a fondi propri);



- le obbligazioni subordinate;
- le obbligazioni ordinarie;
- le obbligazioni bancarie garantite ("covered bonds", che sono di per sé già protette da una propria e specifica garanzia).

(6) Altre informazioni importanti

In generale, tutti i depositanti al dettaglio e le imprese sono coperti dai sistemi di garanzia dei depositi. Le eccezioni vigenti per taluni sistemi di garanzia dei depositi sono indicate nel sito Internet del sistema di garanzia dei depositi pertinente. Il Suo ente creditizio Le comunicherà inoltre su richiesta se taluni prodotti sono o meno coperti. La copertura dei depositi deve essere confermata dall'ente creditizio anche nell'estratto conto. Gli strumenti di deposito ammessi al rimborso sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti:

- conti correnti;
- conti di deposito;
- depositi al risparmio;
- certificati di deposito (purché non rappresentati da valori mobiliari emessi in serie);
- assegni circolari.



Il Cliente attesta che il presente Documento è stato sottoscritto in data odierna:

☐ **in sede**

☐ **fuori sede***

Qualora il contratto venga concluso, offerto o promosso fuori dalla sede legale o dalle dipendenze della Banca, ovvero dal soggetto incaricato della promozione o del collocamento del servizio, l'efficacia del contratto, limitatamente al servizio di collocamento con o senza assunzione a fermo e/o impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente, è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del Cliente. Entro detto termine è facoltà del Cliente comunicare per iscritto il proprio recesso, senza spese nè corrispettivo, al soggetto collocatore, alla banca o a loro incaricati autorizzati (es. private banker). In tale ambito, sono altresì sospese per lo stesso periodo di tempo, a decorrere dalla loro effettuazione, le singole adesioni del Cliente alle operazioni di collocamento con o senza assunzione a fermo o impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente.

* Per "offerta fuori sede" si intende l'offerta (ossia la promozione e il collocamento di operazioni e servizi bancari e finanziari) svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento ove, per dipendenze, si intendono le succursali e qualunque locale dell'intermediario adibito al ricevimento al pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

☐ **a distanza****

Qualora il Contratto venga collocato e concluso a distanza e il Cliente sia un consumatore ai sensi del D.Lgs. n. 206/2005 ("Codice del Consumo") e successive modifiche è facoltà del Cliente comunicare per iscritto il proprio recesso, senza spese nè corrispettivo, al soggetto collocatore, alla banca o a loro incaricati autorizzati (es. private banker). L'efficacia del Contratto è